

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOMBARDI, GIANCANE, ZANNIER, ZELIOLI LANZINI, SPATARO, BALDINI, BETTONI, CELASCO, CORBELLINI, DE UNTERRICHTER, FLORENA, FOCACCIA, GENCO, INDELLI, MARTINEZ, PAJETTA Noè, SPASARI, ZANE e ZENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1965

Proroga dei termini per l'applicazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, recante provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 14 novembre 1962, n. 1616, avente per titolo « Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna », si è iniziata, per la prima volta nel nostro Paese, la creazione di incentivi a favore di un settore dei trasporti, colpito duramente dalle ultime vicende belliche, e costretto, per le rapide innovazioni tecniche, a ricostituirsi secondo criteri del tutto nuovi, e soprattutto secondo misure, per la portata utile dei natanti, di gran lunga superiori a quelle in uso nel periodo prebellico.

Senonchè tali provvidenze hanno avuto sino ad ora una parzialissima realizzazione. Difatti il regolamento per l'attuazione della legge n. 1616 fu pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* soltanto il 17 agosto 1964, con un ritardo di 20 mesi rispetto alla data di entrata in vigore della legge.

D'altra parte, trattandosi di un esperimento del tutto nuovo, era facilmente spiegabile il dar luogo ad incertezze operative, sia da parte dei possibili destinatari dei contributi sia da parte degli uffici ministeriali, chiamati ad applicare la legge.

Già in sede di discussione della legge n. 1616, non sfuggì a qualche parlamentare la brevità dei termini proposti dalla legge. Questa infatti prevede una durata di tre anni, quale periodo utile per usufruire dei contributi per costruzione di nuovi natanti (articolo 1), per nuove costruzioni e attrezzature portuali (articolo 7) e per ammodernamento dei natanti (articolo 3). Ciò significa che superata la data del 16 dicembre 1965, non è più possibile fare richiesta di contributi!

La legge n. 1616 prevede peraltro un contributo di percorrenza (articolo 10) con scadenza, ai fini della concessione, al 17 dicembre 1967.

Quanto sopra è stato premesso spiega perchè i firmatari del presente disegno di legge ritengono opportuno proporre una proroga (allineando i termini per tutte e quattro le specie di contributo) alla data del 31 dicembre 1967.

Vale la pena ricordare che col presente provvedimento nulla si innova per quanto attiene al finanziamento della spesa prevista dalla legge n. 1616.

Onorevoli colleghi! L'evidente opportunità del disegno di legge che viene presentato all'esame del Parlamento, consente di confidare in una rapida e favorevole approvazione del disegno di legge in oggetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini della presentazione delle domande per usufruire dei contributi di cui agli articoli 1, 3, 7 e 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, i termini relativi sono prorogati al 31 dicembre 1967.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.